

COPIA



COMUNE DI SAN FERDINANDO

(Provincia Di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA (Con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 31
DEL 22.09.2016

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA.
-----------------	---

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTIDUE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **13,30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**, incaricata dell'amministrazione dell'Ente, con i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta, giusto D.P.R. del 31 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nelle seguenti persone:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
D.ssa Immacolata FEDELE	Viceprefetto	SI
Dr. Alfredo MINIERI	Viceprefetto Aggiunto	SI
Dr. Francesco GRECO	Funzionario economico-finanziario	SI

Assiste il Segretario Comunale: Dott.ssa Elisabetta Tripodi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Su proposta del Segretario Comunale;

VISTA la legge n.109/1996 in materia di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia;

PRESO ATTO che il Comune di San Ferdinando non ha approvato allo stato un regolamento comunale che disciplini la concessione in uso dei suddetti beni;

RITENUTO necessario pertanto adottare apposito Regolamento Comunale al fine di razionalizzare la concessione in uso dei beni confiscati alla mafia ed assegnati al Comune di San Ferdinando nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità e pubblica concorrenza;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla mafia;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio patrimonio ex art. art. 49, comma 1, del d.lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di approvare, in conformità alle finalità della legge 109/96, il Regolamento Comunale per la Concessione in Uso dei Beni Immobili Confiscati alla Mafia che si compone di n. 13 articoli, allegato alla presente delibera come parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA.

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.L.vo 26772000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

San Ferdinando 22.09.2016

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA”

ART. 1 = Finalità e oggetto

Il Comune di San Ferdinando in conformità alle finalità della legge 109/96, promuove l'utilizzazione ai fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio.

Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

ART. 2 = Principi

Il Comune di San Ferdinando per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conferma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa. Per Responsabile del Servizio competente si intende colui a cui viene assegnata la gestione dei beni confiscati.

ART. 3 = Albo speciale

È istituito un albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di San Ferdinando

Nell'albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1 e devono essere evidenziate, la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene.

In caso di concessione del bene nell'Albo deve essere inserita anche: l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.

L'albo speciale deve essere affisso all'Albo pretorio e inserito sul sito web dell'ente e vi deve rimanere permanentemente.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio, è responsabile della tenuta dell'albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

ART. 4 = Enti beneficiari

Ai sensi dell'art 3, comma 3 della Legge 109/96 e successive modifiche ed integrazioni ed in ultimo la L. 30/03/2010 n. 50, i predetti beni sono concessi a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, anche Enti Pubblici non economici ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti

e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge n. 349 dell'08/07/1986 e succ. mod., che manifestano il proprio interesse secondo le modalità di cui al presente regolamento.

ART. 5 = Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente

I beni sono concessi con provvedimento della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio Patrimonio, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'art. 6.

La concessione in uso a terzi, da parte della Giunta Comunale, dei beni di cui all'art. 1, avviene con atto amministrativo.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito contratto che deve essere allegato all'atto di concessione.

Il contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

I beni sono concessi a titolo gratuito.

ART. 6 = Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione

La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio, curata dal Responsabile del Servizio Patrimonio, su direttiva della Giunta Municipale che ne fissa criteri, modalità e i relativi punteggi.

Il predetto Responsabile, dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art. 1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.

L'avviso pubblico deve essere affisso all'Albo pretorio e sul sito web del comune, per almeno 30 giorni consecutivi.

Ai fini della scelta del terzo concessionario, in ogni caso, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96; inoltre, si dovrà tenere conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

La domanda per il rilascio della concessione, in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di San Ferdinando dai soggetti di cui all'art. 4 e deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.

Alla domanda dovranno essere allegati oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli, previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire, ai sensi del comma 4 del presente articolo, la scelta del terzo concessionario, compreso il progetto che si intende realizzare presso il bene richiesto e dovrà contenere quanto specificato nel Bando Pubblico.

Si potrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio, acquisite le richieste individuerà il concessionario, e lo sottoporrà alla Giunta comunale per l'adozione del provvedimento di concessione, che comunque, ai sensi della vigente normativa, dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni.

Il Bando dovrà prevedere una procedura comparativa basata su indicatori predeterminati e/o punteggi da attribuire alle istanze ed ai progetti e nello stesso tempo definire in forma compiuta, nell'ambito della finalità delineata, l'attività che si intende promuovere.

Il competente ufficio dell'Amministrazione Comunale, provvederà ad istruire le istanze pervenute, verificando i requisiti ed a richiedere alla Prefettura di Reggio Calabria -Ufficio territoriale di Governo - le verifiche in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità, sugli Enti e le Associazioni istanti.

Degli esiti delle verifiche di cui al comma precedente, verrà data tempestiva comunicazione agli istanti.

L'individuazione e l'assegnazione al beneficiario avverrà con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 7 = Obblighi del concessionario

Il contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso deve prevedere a carico del concessionario:

- a) L'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
- b) L'obbligo di tenere costantemente informato l'ente concedente dell'attività svolta;
- c) L'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
- d) L'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) L'obbligo di rispettare la Legge n. 46/90 e il D.Lgs. n. 81/2008 nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) L'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) L'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) L'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) L'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- j) L'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k) L'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l) L'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di San Ferdinando in alto al centro, e il numero della concessione, anche la

seguinte dicitura: "Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di San Ferdinando";

m) L'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di San Ferdinando in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di San Ferdinando

n) L'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 8 = Durata

La concessione non può essere rilasciata per un periodo inferiore a anni 10 e non potrà superare anni 30 (trenta), ed è rinnovabile con procedura semplificata.

La durata della concessione sarà determinata in funzione del tipo di attività che verrà espletata all'interno dell'immobile confiscato.

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di San Ferdinando almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente o associazione.

La concessione può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di un esplicito atto di assenso dell'Amministrazione Comunale, escludendosi il rinnovo tacito. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

ART. 9 = Concessione del bene e del contratto

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ART. 10 - Controlli

È rimesso al Responsabile del Servizio Patrimonio, attraverso la Polizia Municipale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

Il predetto Responsabile, può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 11 - Potere sanzionatorio

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.

La concessione in ogni caso decade di diritto, senza l'osservanza d'ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale si intende risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività;

- b) Qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;
- c) Qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente il contratto;
- d) Qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- La decadenza viene comunicata al concessionario dal Responsabile del Servizio con semplice raccomandata a.r.

ART. 12 = Revoca

La revoca della concessione sarà dichiarata, senza diritto di indennizzo e previa contestazione, quanto il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto o quanto il bene non viene utilizzato o utilizzato solo per brevi periodi.

ART. 13 = Normativa transitoria e finale

Le concessioni di diritto stipulate o rinnovate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi fino alla loro naturale scadenza.

INDICE

Comune di San Ferdinando-----	
- Provincia di Reggio Calabria -----	1
ART. 1 = Finalità e oggetto -----	2
ART. 2 = Principi -----	2
ART. 3 = Albo speciale -----	2
ART. 4 = Enti beneficiari -----	2
ART. 5 = Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente -----	2
ART. 6 = Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione -----	3
ART. 7 = Obblighi del concessionario -----	3
ART. 8 = Durata -----	4
ART. 9 = Concessione del bene e del contratto -----	4
ART. 10 - Controlli -----	4
ART. 11 - Potere sanzionatorio -----	5
ART. 12 = Revoca -----	5
ART. 13 = Normativa transitoria e finale -----	5
INDICE -----	6

Deliberazione della Commissione Straordinaria n.31 del 22.09.2016

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to D.ssa I.Fedele - Dr.A.Minieri – Dr. F.Greco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

Si attesta la conformità normativa dell'azione amministrativa

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il _____ e vi rimarrà per quindici giorni.

Data _____

IL MESSO COMUNALE

F.to Scrugli Serafino

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

E' copia conforme all'originale.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

